



Istituto Autonomo Case Popolari

Piazzale Falcone e Borsellino n°15
91100 TRAPANI

SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO – SERVIZIO ECONOMATO

DETERMINA N. 231 ANNO 2015 DEL 28-04-2015

NUMERO DETERMINA DI SETTORE: 92

OGGETTO:

TRAPANI – I.A.C.P. – S.E.F. – DITTA RG ELECTRONICS SERVICE DI RAVAZZA GIUSEPPE – FT N.1PA DEL 24/04/2015 – LAVORI URGENTI ED INDIFFERIBILI DI INSTALLAZIONE LAMPADE DI EMERGENZA E SUONERIA CON RELATIVO PULSANTE AD OGNI PIANO DELLO STABILE SEDE DELL'ENTE – LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO – CIG Z2B137804A.-

IL CAPO DEL SETT. ECONOMICO-FINANZIARIO

GABRIELE NUNZIATA

PREMESSO che:

- che con verbale del 20/01/2015, redatto durante la riunione periodica del Servizio di Prevenzione e Protezione ex art.35 comma 1 D.Lgs. 81/08, tra le misure di riduzione dei rischi aziendali più urgenti sono state segnalate l'installazione di un sistema di allarme acustico centralizzato e di una rete di illuminazione di emergenza ai piano;

- i predetti lavori hannocarattere di urgenza e sono improcrastinabili;

- in assenza di convenzioni idonee o accettabili della CONSIP e/o del MEPA si è reso necessario precedere all'affidamento della fornitura e del servizio oggetto del presente provvedimento ad un soggetto all'uopo individuato dall'Ente mediante autonome procedure;

- con determina n. 113 dell'11 marzo 2015 sono stati affidati i lavori di cui sopra alla ditta RG Electronics Service di Ravazza Giuseppe impegnando la complessiva somma di €1.200,00;

- la tipologia dei lavori da eseguire presso la sede dell'Ente è riconducibile al regime di **“reverse charge”** come dettato dalla Legge di stabilità 2015 art. 1 comma 629 lettera a) che modifica l'art.17 comma 6 lettera a-ter del D.P.R 26 ottobre 1972 n.633 (Codici Ateco 43.21.01 e 43.21.02);

- la ditta RG Electronics Service di Ravazza Giuseppe ha specificato con nota prot. n.3310 del 6/03/2015 che opera nel regime fiscale dei **“contribuenti minimi/forfettari”**;

- la Circolare n.6/E del 19 febbraio 2015 dell'Agenzia delle Entrate al punto 8.5 **“Split payment e regimi speciali IVA”** recita *...Conseguentemente, il predetto meccanismo non trova applicazione alle operazioni assoggettate a regimi speciali che non prevedono l'evidenza dell'imposta in fattura e che non dispongono l'assolvimento secondo proprie regole...*;

- la Circolare n.14/E del 27 marzo 2015 dell'Agenzia delle Entrate al punto 10 recita *...In considerazione di quanto sopra, il meccanismo del reverse charge non trova applicazione alle prestazioni di servizi rese nei confronti di soggetti che, beneficiando di particolari regimi fiscali, sono di fatto esonerati dagli adempimenti previsti dal DPR n.633 del 1972 (annotazione delle fatture, tenuta del registro dei corrispettivi e del registro degli acquisti, di cui agli articoli 23, 24 e 25 del DPR n.633 del 1972)...*;

- il meccanismo del **“reverse charge”** non trova applicazione con riferimento alle prestazioni collegate ad edifici rese da soggetti che operano nel regime dei contribuenti minimi/forfettari e che, quindi, fatturano le prestazioni senza IVA, indipendentemente dal fatto che le prestazioni di cui trattasi siano rese:

- Di un altro soggetto che opera nel regime dei contribuenti minimi,
- Di un qualsiasi altro soggetto passivo IVA che opera nel regime ordinario;

TENUTO CONTO che:

- la Ditta RG Electronics Service di Ravazza Giuseppe con sede in Erice – Casa Santa – Via Alba n.4, P.IVA-omissis-, ha regolarmente effettuato i lavori;

- a fronte di ciò è stata regolarmente presentata la fattura n. 1PA del 24 aprile 2015, acquisita al prot. generale in data 24 aprile 2015 al n. 5590 pari ad €1.202,00 compreso €2,00 quale imposta di bollo;

- il c/c bancario dedicato, nel rispetto della normativa vigente, è il seguente: omissis- la RG Electronics Service di Ravazza Giuseppe è in regola con gli adempimenti contributivi ed assicurativi, come da copia del DURC che si allega;

VISTA la Delibera Commissariale n. 1 dell'11/01/2011;

VISTA la legge regionale n. 10/2000 e la legislazione vigente in materia;

VISTO l'art. 125 comma 11 del D.lgs 163 del 2006 così come modificato dal D.L. 70/2011 e dalla legge di conversione n.106/2011;

VISTO l'art. 14 dello Statuto dell'Ente per quanto concerne la separazione dei poteri di indirizzo, attribuiti all'organo politico, da quelli di gestione, attribuiti ai dirigenti;

VISTO il vigente Regolamento di contabilità;

VISTE le determinazioni dell'AVCP n. 8 del 18 novembre 2010 e n. 10 del 22 dicembre 2010;

VISTO l'art. 7 della legge 17 dicembre 2010, n. 217;

VISTA la determinazione dell'AVCP n. 4 del 7 luglio 2011;

VISTO il vigente Regolamento di contabilità;

VISTO l'Articolo 1, comma 629, lettera b), della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

VISTA la Circolare n.1/e dell'Agenzia delle Entrate del 9 febbraio 2015 ed in particolare:

- il punto 1 che testualmente individua l'ambito applicativo della disposizione sotto il profilo soggettivo degli Enti destinatari di tale disciplina specificando che ha ad oggetto l'applicabilità alle operazioni effettuate nei confronti delle P.A. ivi indicate

a) Stato e altri soggetti qualificabili come organi dello Stato, ancorché dotati di autonoma personalità giuridica, ivi compresi, ad esempio, le istituzioni scolastiche e le istituzioni per l'alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM). Tali soggetti, infatti, ancorché dotati di personalità giuridica, devono considerarsi a tutti gli effetti amministrazioni statali, in quanto del tutto compenetrati nella organizzazione dello Stato in ragione di specifici elementi distintivi (cfr. circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato n. 16 del 20 marzo 2003 e parere dell'Avvocatura dello Stato n. 14720 del 5 febbraio 2001);

b) enti pubblici territoriali (Regioni, Province, Comuni, Città metropolitane) e consorzi tra essi costituiti ai sensi dell'art. 31 del testo unico degli enti locali (TUEL) di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Si ritiene, inoltre, che siano riconducibili in tale categoria, anche gli altri enti locali indicati dall'art. 2 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ossia Comunità montane, Comunità isolate e Unioni di Comuni. Si tratta, infatti, in tali casi, di enti pubblici costituiti per l'esercizio associato di una pluralità di funzioni o di servizi comunali in un determinato territorio, i quali, pertanto, in relazione ad essi, si sostituiscono agli stessi Comuni associati. Una esclusione di tali enti dall'applicazione del meccanismo della scissione contabile non permetterebbe di raggiungere pienamente l'obiettivo del legislatore, limitando, di fatto, l'attuazione della finalità antievasione della norma in commento;

c) Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura (C.C.I.A.A.). In base alle medesime considerazioni sopra svolte, al fine di garantire la finalità antievasione della norma in esame, devono ritenersi comprese in tale categoria anche le Unioni regionali delle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, alle quali, peraltro, è obbligatoria l'adesione in forza della riforma recata dal decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 23;

d) istituti universitari;

e) aziende sanitarie locali. Atteso che in alcune Regioni sono stati costituiti appositamente degli enti pubblici che sono subentrati ai soggetti del servizio sanitario nazionale nell'esercizio di una pluralità di funzioni amministrative e tecniche, si è dell'avviso che anche tali enti debbano essere ricondotti nell'ambito applicativo della norma in commento. Si tratta, infatti, di enti pubblici che si sostituiscono integralmente alle aziende sanitarie locali e agli enti ospedalieri nell'approvvigionamento di beni e servizi destinati all'attività di questi, svolgendo tale funzione esclusivamente per loro conto, con la conseguenza che una loro esclusione renderebbe sostanzialmente inapplicabile, in tali casi, la norma stessa al settore in argomento;

f) enti ospedalieri, ad eccezione degli enti ecclesiastici che esercitano assistenza ospedaliera, i quali, ancorché dotati di personalità giuridica, operano in regime di diritto privato;

g) enti pubblici di ricovero e cura aventi prevalente carattere scientifico (I.R.C.C.S.);

h) enti pubblici di assistenza e beneficenza, ossia, Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza (IPAB) e Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona (ASP);

i) enti pubblici di previdenza (INPS, Fondi pubblici di previdenza).

- il punto 1.2 " Soggetti esclusi".

In forza di quanto sopra rappresentato deve ritenersi che la disciplina recata dall'art. 17-ter del DPR n. 633 del 1972 non possa trovare applicazione per le operazioni effettuate nei confronti, ad esempio, degli enti previdenziali privati o privatizzati, essendo la natura pubblica un requisito imprescindibile per l'applicazione della norma in commento, né delle aziende speciali (ivi incluse quelle delle CCIAA) e della generalità degli enti pubblici economici, che operano con un'organizzazione imprenditoriale di tipo privatistico nel campo della produzione e dello scambio di beni e servizi, ancorché nell'interesse della collettività.

Devono, inoltre, ritenersi esclusi dalla platea dei destinatari del meccanismo della scissione dei pagamenti: gli Ordini professionali, gli Enti ed istituti di ricerca, le Agenzie fiscali, le Autorità amministrative indipendenti (quale, ad esempio, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni – AGCOM), le Agenzie regionali per la protezione dell'ambiente (ARPA), gli Automobile club provinciali, l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN), l'Agenzia per L'Italia Digitale (AgID), l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), l'Istituto per lo studio e la prevenzione oncologica (ISPO). Si tratta, infatti, in tali casi, di enti pubblici non economici, autonomi rispetto alla struttura statale, che perseguono fini propri, ancorché di interesse generale, e quindi non riconducibili in alcuna delle tipologie soggettive annoverate dalla norma in commento.

VISTA la Circolare Federcasa n.8 del 14 gennaio 2015 ed in particolare il penultimo periodo che testualmente recita: "La lettura degli Enti interessati ci esclude dalla norma , ma crea dei problemi per quegli Enti di edilizia residenziale pubblica che gestiscono alloggi per conto dei Comuni con la formula "in nome e per conto";

VISTA la Circolare interna del Dirigente del S.E.F n.2 del 12 febbraio 2015 registrata con prot. 2049/2015 che dispone ".....di continuare ad adottare, per il momento, il sistema tradizionale di ricevimento delle fatture relativamente al solo meccanismo dello split payment" ;

VISTA la Circolare n.14/E del 27 marzo 2015 dell'Agenzia delle Entrate;

VISTA la Deliberazione Commissariale n.73 del 23 dicembre 2014 con cui è stata approvata la gestione provvisoria di Bilancio per l'esercizio 2015;

VISTO il provvedimento prot. n.567 del 9 gennaio 2015 a firma del Dirigente Generale del Dipartimento Infrastrutture e Mobilità Trasporti – servizio 13, registrato nel protocollo generale dell'Ente al n.163 del 12/01/2015, con in quale viene autorizzata la gestione provvisoria di bilancio relativa all'esercizio finanziario 2015;

D E T E R M I N A

Per quanto espresso in narrativa

LIQUIDARE E PAGARE alla Ditta RG Electronics Service di Ravazza Giuseppe con sede in Erice – Casa Santa – Via Alba n.4, P.IVA-OMISSIS- la complessiva somma di € 1.202,00 a mezzo bonifico bancario sul c/c bancario dedicato IBANOMISSIS e ciò a saldo della fattura n. 1PA del 24/04/2015;

DARE ATTO che il contratto è tracciato con il seguente codice CIG: Z2B137804A;

PRENDERE ATTO che la Ditta suindicata è in regola con gli adempimenti contributivi ed assicurativi, come da copia del DURC che si allega;

DARE ATTO che l'obbligazione è immediatamente eseguibile;

TRARRE i relativi mandati di pagamento per l'importo complessivo di € 1.202,00, ponendo le spese bancarie per il bonifico a carico dell'I.A.C.P., così come qui di seguito:

€ 1.200,00 sullo stanziamento di spesa di cui al C.R.3 - Titolo I – Aggregato Economico I – Upb 2 - CAP 32 – Art. 03 - affitti e spese servizi e manutenzione uffici - del Bilancio annuale di Previsione del corrente Esercizio Finanziario - gestione competenza – gestione provvisoria, giusto impegno assunto con determina n. 113 dell’11 marzo 2015;
 € 2,00 sullo stanziamento di spesa di cui al C.R.3 - Titolo I – Aggregato Economico VI – Upb 2 - Cap. 181 – Art. 0 – Imposte di bollo - del Bilancio Annuale di Previsione 2015, gestione competenza – gestione provvisoria, giusto impegno che si assume con il presente atto.

IL DIRIGENTE DEL S.E.F.

SERVIZIO PROPONENTE ECONOMATO	SETTORE INTERESSATO ECONOMICO-FINANZIARIO
Oggetto:	TRAPANI – I.A.C.P. – S.E.F. – DITTA RG ELECTRONICS SERVICE DI RAVAZZA GIUSEPPE – FT N.1PA DEL 24/04/2015 – LAVORI URGENTI ED INDIFFERIBILI DI INSTALLAZIONE LAMPADE DI EMERGENZA E SUONERIA CON RELATIVO PULSANTE AD OGNI PIANO DELLO STABILE SEDE DELL'ENTE – LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO – CIG Z2B137804A.-
Impegno n° 174 Anno Gestione : 2015 INTERV. 01.01.006.0002 U.P.B. 2 - ONERI TRIBUTARI CAP. 181 / 0 Importo: €2,00	
<p style="text-align: center;">Il sottoscritto dirigente del S.E.F. A T T E S T A La corretta imputazione della complessiva spesa di €: 2,00 All'intervento/capitolo/ sopradescritto</p>	
Data 28-04-2015	GABRIELE NUNZIATA

D E T E R M I N A

Per quanto espresso in narrativa

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
 IST.AUTONOMO CASE POP. TRAPANI CONTO
 ECONOMO

IL CAPO DEL SETT.
 ECONOMICO-FINANZIARIO
 GABRIELE NUNZIATA